

Allegato "A"

Statuto di Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - Denominazione, sede e durata dell'Associazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, una Associazione Culturale non riconosciuta di Promozione Sociale "Melos APS" con sede in provincia di Pordenone.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di propri associati, di loro famiglie o di terzi (avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati), senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. L'Associazione pertanto non può assegnare o distribuire utili ed avanzi di gestione ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi sotto qualsiasi forma, neanche in forma indiretta o differita, né ripartire quote patrimoniali, fondi, riserve comunque denominate o capitale durante tutta la vita dell'Associazione o in occasione del suo scioglimento, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

- diffondere la cultura delle arti espressivi (musica, danza, pittura, teatro, ecc) nel mondo internazionale giovanile e non;

- ampliare la conoscenza della cultura delle arti attraverso contatti fra enti, associazioni e singoli musicisti e artisti internazionali;
- organizzare e curare in Italia ed all'estero la gestione di concerti, concorsi e festival delle arti erogando in favore dei partecipanti premi e borse di studio e organizzando per gli stessi concerti e manifestazioni di sostegno;

Art. 3 - Attività dell'Associazione

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività ed in particolare:

attività culturali:

l'organizzazione per enti, associazioni internazionali e singoli musicisti e artisti italiani e stranieri di manifestazioni, mostre, concerti, concorsi, festival, masterclass in Italia ed all'estero (anche via internet), corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti; riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere i, l:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività, di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

attività di didattica e di formazione:

promozione e gestione di scuole e corsi aventi finalità di educazione musicale ed artistica, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d, l:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

attività editoriale:

pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche compiute, riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere i:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività, di interesse generale di cui al presente articolo;

altre attività:

tutte le attività idonee al conseguimento delle finalità istituzionali civiche, di sodalizio e di utilità sociale.

Art. 4 – Membri dell'Associazione e ammissione dei soci

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che vogliano usufruire dei servizi offerti. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono inoltre aderire all'Associazione, enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione. Il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure di associati indipendentemente dal tipo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo: viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità alla partecipazione della vita associativa. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo

statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall' Organo di amministrazione dell'Associazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. L'Organo di amministrazione dell'Associazione, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea dell'Associazione in seduta ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

Gli associati maggiorenni hanno diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto;
- b) ad accedere alle cariche associative;
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, consultando i libri sociali in sede oppure su Google Drive dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 2 mesi dal termine di versamento della quota associativa richiesta;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale dell'Associazione stessa;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea dell'Associazione l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dell'Associazione – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Gli organi sociali dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'assemblea dei soci,

l'organo di amministrazione,

il presidente,

il vice-presidente;

il segretario.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Organo di amministrazione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di amministrazione. Deve inoltre essere convocata quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale, dello scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla proroga della durata dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente, o rappresentata, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi, cioè elezione del Presidente e dell'Organo di amministrazione (di amministrazione e di controllo, se necessario);
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del bilancio di esercizio (del rendiconto economico, finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dall'Organo di amministrazione);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs, 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- delibera sull'esclusione degli associati (ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di amministrazione);
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga

opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e non può ricevere più di due deleghe in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- delibera con la maggioranza qualificata (con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti), sulle modificazioni dello Statuto (ex. Art. 21 c. 1 del C. C.);
- delibera, con la maggioranza qualificata (col voto favorevole di 2/3 degli associati), lo scioglimento (ex. Art. 21 c. 3 del C. C.) e devoluzione del patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 – L'Organo di amministrazione dell'Associazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione, formato da un numero di membri non inferiore a tre e comunque sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea.

Il primo Organo di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Organo di amministrazione esclusivamente gli associati. La convocazione dell'Organo di amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due terzi dei membri dell'Organo di amministrazione stesso. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico.

l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Nel caso decada oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di amministrazione:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. delibera sulle domande di nuove adesioni;
5. delibera sull'esclusione dei soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
6. nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito dell'Organo di amministrazione sono previste almeno le seguenti figure:

il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),

il Vice Presidente (eletto nell'ambito dell'Organo di amministrazione stesso),

il Segretario (eletto nell'ambito dell'Organo di amministrazione stesso).

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - Il Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 13 - Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario dell'Associazione, nominato dall'Organo di amministrazione dell'Associazione, redige i verbali delle assemblee e ne cura l'osservazione, conserva i libri sociali e contabili, aggiorna e cura il registro degli associati, cura la diffusione tra i soci delle decisioni prese dall'Assemblea dell'Associazione e mantiene con essi i rapporti necessari ad un'efficace realizzazione delle iniziative prese dall'Organo di amministrazione dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione dell'Associazione, compie le mansioni delegate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 16 - I mezzi finanziari dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall' Organo di amministrazione dell'Associazione e ratificata dall'Assemblea dell'Associazione;
- b) contributi privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- k) rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, provenienti ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Rendiconto economico finanziario dell'Associazione

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dall'Organo di amministrazione dell'Associazione nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L’Assemblea dell’Associazione che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalle Legge a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari (di altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio).

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.